



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PALERMO

DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE
BIOLOGICHE CHIMICHE E FARMACEUTICHE (STEBICEF)



ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

L'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sicilia, di seguito denominata "ARPA Sicilia", con sede in Palermo, via San Lorenzo 312 – 90146, Codice fiscale 97169170822, legalmente rappresentata dal Direttore Generale *pro tempore*, Dott. Francesco Carmelo Vazzana, nato a Reggio Calabria il 17.07.1967

E

il Dipartimento Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche dell'Università degli Studi di Palermo, di seguito denominato "STEBICEF", C.F.: 80023730825, P.I.: 00605880822, legalmente rappresentato dal Direttore, Prof. Silvestre Buscemi, a ciò autorizzato dal Consiglio di Dipartimento in data 11.02.2019;

per l'avvio di una collaborazione scientifica finalizzata al

Monitoraggio di alcuni uccelli di interesse comunitario (Direttiva 2009/147/CE) in Italia: specie animali marine - Berta maggiore *Calonectris diomedea* (Scopoli, 1769) e Berta minore *Puffinus yelkouan* (Acerbi, 1827) e Gabbiano Corso *Ichthyaeetus audouinii* (Payraudeau, 1826)

PREMESSO CHE

- con il D.Lgs. n. 190/2010 è stata recepita la Direttiva Comunitaria Marine Strategy (2008/56/CE) che istituisce un quadro comunitario nel campo della politica per l'ambiente marino, stabilendo dei principi comuni sulla base dei quali gli Stati membri devono elaborare le proprie strategie, in collaborazione con gli altri Paesi comunitari e gli Stati terzi, per il raggiungimento di un buon stato ecologico nelle acque marine di cui sono responsabili;
- ARPA Sicilia, istituita con la legge 3 maggio 2001 n. 6, è un ente strumentale della Regione siciliana dotata di personalità giuridica pubblica e di autonomia tecnica, gestionale, amministrativa;
- scopo dello STEBICEF, nell'ambito dei suoi compiti istituzionali, è anche quello di perseguire politiche di integrazione tra i propri ricercatori e gli operatori di altri Enti pubblici e privati presenti sul territorio, anche nell'ambito di ricerca sull'ambiente marino e sull'avifauna di specie animali marine di interesse Comunitario, per la creazione di filoni di ricerca che permettano il riconoscimento delle attività svolte anche da soggetti esterni all'Università e favorire la partecipazione a network competitivi;
- ARPA Sicilia svolge, per il tramite della Struttura Area Mare, attività di monitoraggio delle acque marine territoriali, compreso le specie e gli habitat marini elencati nella Direttiva Habitat, nella Direttiva Uccelli e nel protocollo SPA/BD, ai fini del D.Lgs. n. 190/2010 attuativo della Direttiva Marine Strategy, in forza del protocollo di intesa sottoscritto tra ARPA Sicilia, ARPA Calabria e ARPA Basilicata "per l'attuazione di piani di monitoraggio di cui all'accordo operativo ex art. 15 della legge 241/90 e ss.mm.ii. attuativo dell'art. 11 "programmi di monitoraggio" del Dlgsv. n. 190/2010 di recepimento della direttiva 2008/56/CE (direttiva quadro sulla Strategia Marina)";

- ARPA Sicilia e STEBICEF possiedono entrambe competenze e strumentazioni utili allo svolgimento di ricerche sull'ambiente marino e sull'avifauna marina e trovano nella tutela di questi ambiente e specie un comune terreno di collaborazione;
- ARPA Sicilia per l'attuazione del POA 2019 e 2020 della Marine Strategy deve effettuare il monitoraggio **di alcuni uccelli di interesse comunitario (Direttiva 2009/147/CE) in Italia: specie animali marine - Berta maggiore *Calonectris diomedea* (Scopoli, 1769), Berta minore *Puffinus yelkouan* (Acerbi, 1827) e Gabbiano Corso *Ichthyaetus audouinii* (Payraudeau, 1826)** e presso il Dipartimento STEBICEF è incardinato personale docente con consolidata esperienza specifica nello studio dell'avifauna;
- Le parti ritengono di dover procedere alla stipula di una specifica intesa al fine di regolamentare le modalità operative di realizzazione della collaborazione tra gli enti sottoscrittori;
- L'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nel disciplinare gli accordi fra le pubbliche amministrazioni, stabilisce che esse possono concludere tra loro accordi per regolare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, da sottoscrivere con firma digitale, pena la nullità degli stessi;

Si stipula e conviene quanto segue.

Articolo 1 (Generalità)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo di collaborazione, tenendo conto di quanto disposto dal successivo art. 2. Ne fanno altresì parte i seguenti allegati:

- Allegato 1. Scheda Metodologica per le attività di monitoraggio di uccelli di interesse comunitario (Direttiva 2009/147/CE) in Italia: specie animali marine - Berta maggiore *Calonectris diomedea* (Scopoli, 1769);
- Allegato 2. Scheda Metodologica per le attività di monitoraggio di uccelli di interesse comunitario (Direttiva 2009/147/CE) in Italia: specie animali marine – Berta minore *Puffinus yelkouan* (Acerbi, 1827);
- Allegato 3. Scheda Metodologica per le attività di monitoraggio di uccelli di interesse comunitario (Direttiva 2009/147/CE) in Italia: specie animali marine - Gabbiano corso *Ichthyaetus audouinii* (Payraudeau, 1826);
- Allegato 4. cronoprogramma attività.

Articolo 2 (Natura ed oggetto della collaborazione)

ARPA Sicilia e STEBICEF, di seguito denominati “le Parti”, sottoscrivono il presente Accordo di collaborazione, al fine di dare seguito ad una collaborazione di natura scientifica e formativa per il perseguimento delle finalità comuni di monitoraggio, ricerca e formazione, per la realizzazione dell'attività di monitoraggio di alcune specie marine della Direttiva uccelli 2009/147/CE, finalizzata alla valutazione continua dello stato ambientale delle acque marine di cui all'art. 11 del D. LGS. n. 190/2010 (Strategia Marina).

In particolare sono da realizzare:

- attività di monitoraggio delle tre specie di uccelli marini citati in premessa nella Sottoregione Mar Ionio - Mediterraneo Centrale, in particolare nell'arcipelago delle Isole Pelagie, e Pantelleria per l'anno 2019 e nell'arcipelago delle Isole Eolie e Isole Egadi per l'anno 2020;
- compilazione e restituzione dei format ministeriali con i dati acquisiti.

Entrambe le parti concorreranno alla realizzazione delle attività sopra elencate, ciascuna per le proprie finalità, con le proprie competenze e dotazioni strumentali.

STEBICEF, con il personale dal medesimo individuato, si obbliga a cooperare con ARPA Sicilia per la realizzazione delle attività di monitoraggio delle specie di cui all'art. 1. Tale cooperazione avverrà con attività di affiancamento, formazione, training on site, messa a disposizione di conoscenze, attrezzature e mezzi, e quant'altro necessario al raggiungimento degli obiettivi comuni di monitoraggio di cui al precedente art. 1.

ARPA Sicilia garantirà supporto alle attività di monitoraggio ed indagine mediante il proprio personale tecnico in affiancamento al personale dello STEBICEF. Oltre al personale impegnato nelle predette attività, ARPA Sicilia metterà a disposizione i propri mezzi, attrezzature e strumenti al fine di ottimizzare e rendere quanto più efficace la cooperazione oggetto della presente convenzione.

Alle parti, in attesa che vengano definite le modalità per la convalida e l'uso dei dati, è fatto divieto di utilizzo e/o diffusione dei dati raccolti (cfr. nota MATTM 0006251.28-03-2017 del 2017).

Articolo 3 (Referenti)

ARPA Sicilia e STEBICEF indicano quali propri referenti del presente Accordo di collaborazione, rispettivamente il Dott. Vincenzo Ruvolo e il Prof. Mario Lo Valvo.

L'eventuale sostituzione del referente di una delle parti dovrà essere preventivamente comunicata ed approvata dalle parti.

Articolo 4 (Durata)

Il presente Accordo decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso fino al 31/12/2020. Tre mesi prima della scadenza le parti esamineranno la possibilità di suo rinnovo con atto scritto.

Articolo 5 (Modifiche e Recesso)

Qualora nel corso del periodo venissero a modificarsi i presupposti per i quali si è provveduto alla stipula del presente Accordo di collaborazione o si ritenesse opportuno rivederlo, le Parti procederanno di comune intesa e le eventuali modifiche da apportare dovranno essere prodotte in forma scritta.

Ciascuna delle Parti avrà la facoltà di recedere dal presente Accordo, dandone comunicazione scritta all'altra Parte, con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni, a mezzo di raccomandata e/o P.E.C.

In caso di recesso restano salve le eventuali iniziative già avviate congiuntamente, salvo che le Parti di comune accordo non decidano diversamente.

Articolo 6 (Risorse finanziarie)

Per lo svolgimento delle attività di cui al precedente art. 2, ARPA Sicilia riconoscerà al STEBICEF un contributo a titolo di rimborso spese che verranno da quest'ultimo sostenuti, per lo svolgimento delle attività descritte negli allegati tecnici.

L'importo del predetto contributo, è stabilito in € 28.800,00 (Euro ventottomilaottocento/00), da corrispondersi, previa presentazione di apposita documentazione giustificativa, secondo le modalità stabilite al successivo art.7.

Il predetto contributo è da considerare per le attività previste fino alla scadenza del presente Accordo di collaborazione, pertanto, sarà orientativamente resa disponibile la somma di € 14.400,00 (quattordicimilaquattrocento/00) per ciascun anno solare, sempre a seguito di presentazione della documentazione giustificativa e, comunque, subordinatamente all'incasso delle pertinenti somme da parte di ARPA.

La tipologia delle spese ammesse e oggetto del contributo è finalizzata alla attività di che trattasi. Pertanto, potranno essere ammesse spese per l'acquisto di beni e materiali di consumo, l'acquisto di materiale inventariabili, apparecchiature elettriche ed elettroniche, software, l'eventuale adeguamento di apparati e dispositivi, spese per la manutenzione preventiva e ordinaria delle apparecchiature, spese per missioni, borse di studio, contratti a personale esterno e tutte le spese ritenute necessarie per l'esecuzione delle attività di cui al presente Accordo di collaborazione.

Tale somma graverà sui fondi di cui al protocollo di intesa sottoscritto tra ARPA Sicilia, ARPA Calabria e ARPA Basilicata *“per l'attuazione di piani di monitoraggio di cui all'accordo operativo ex art. 15 della legge 241/90 e ss.mm.ii. attuativo dell'art. 11 “programmi di monitoraggio” del Dlgsv. n. 190/2010 di recepimento della direttiva 2008/56/CE (direttiva quadro sulla Strategia Marina)”*, per ciascun anno di attuazione del medesimo.

Articolo 7

(Modalità di erogazione)

L'ARPA Sicilia corrisponderà, annualmente, allo STEBICEF la somma di cui all'art. 6 con le seguenti modalità:

- il 50%, entro 30 giorni solari dalla sottoscrizione del presente Accordo di collaborazione, a seguito di emissione di nota di debito;
- il restante saldo finale, pari al 50% dell'importo, entro 30 giorni solari dalla restituzione definitiva dei dati di dettaglio delle attività svolte, così come previsto dall'Accordo Operativo, di cui in premessa e già indicato al precedente articolo 2.

Le somme di cui sopra saranno corrisposte a fronte della presentazione delle note di debito corredate dalle citate relazioni scientifiche e saranno accreditate sul c/c intestato all'Università degli Studi di Palermo presso Banca d'Italia-IBAN IT81F0100003245515300037212 Codice di Tesoreria 515.

Articolo 8

(Soggetti Responsabili)

I contraenti si assumono tutte le responsabilità per le obbligazioni assunte per le attività oggetto del presente accordo di collaborazione, ciascuno per le proprie competenze.

Articolo 9

(Riservatezza e proprietà dei risultati)

I risultati derivanti dalle attività previste nel presente Accordo di collaborazione saranno di comune proprietà ARPA Sicilia e dallo STEBICEF per i rispettivi scopi istituzionali. Le parti si impegnano a non divulgarla terzi e a mantenerli riservati.

Tuttavia i risultati potranno essere utilizzati, successivamente alla data di termine del presente Accordo, per pubblicazioni scientifiche solo previa liberatoria rilasciata da ARPA Sicilia e dal Dipartimento STEBICEF, a seguito di formale autorizzazione da parte del MATTM, soggetto attuatore delle attività derivanti dal D.Lgs. 190/2010 e ss.mm.ii..

Articolo12 (Adempimenti e controversie)

Le Parti si impegnano a dare attuazione al presente Accordo di collaborazione con spirito di leale collaborazione.

Le Parti convengono che per le eventuali controversie concernenti la presente convenzione, ove non sia possibile un bonario componimento ovvero siano risultate infruttuose le azioni previste dagli artt. 1453, 1454 e ss. c.c., sarà competente, ai sensi dell'art. 29 comma II c.p.c., il foro di Palermo, restando comunque esclusa la possibilità di deferimento ad arbitrato.

Articolo13 (Norme finali)

Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo, si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle norme dell'ordinamento applicabili.

Art. 14 – Spese di registrazione ed imposte di bollo

Il presente Accordo di collaborazione sarà registrato in caso d'uso. Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

Le imposte di bollo relative al presente Accordo, se dovute, saranno a carico di ARPA Sicilia.

Le parti provvederanno alla sottoscrizione del presente Accordo di collaborazione a mezzo di firma digitale ai sensi e nel rispetto del D.P.C.M. del 22 Febbraio 2013, pubblicato sulla G.U. n. 117 del 21 Maggio.

Per ARPA Sicilia
Il Direttore Generale
Dott. Francesco Carmelo Vazzana

Per lo STEBICEF
Il Direttore
Prof. Silvestre Buscemi